

Estensione ai CASP delle Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e delle Disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni per finalità antiriciclaggio.

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

Luglio 2025

PREMESSA E NOTA METODOLOGICA

Dal 15 gennaio al 17 marzo 2025 la Banca d'Italia ha condotto una consultazione pubblica avente ad oggetto l'estensione ai prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP): (i) delle "Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo", del 30 luglio 2019 (di seguito, "Disposizioni sull'adeguata verifica"); (ii) delle "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" del 26 marzo 2019 (di seguito, "Disposizioni sull'organizzazione e controlli interni").

La presente tavola illustra le principali valutazioni e scelte compiute con riguardo alle osservazioni pervenute in risposta alla consultazione. Si precisa che la tavola non riporta: (i) le richieste di chiarimenti non attinenti a questioni interpretative connesse all'estensione delle Disposizioni ai CASP; (ii) le osservazioni che riguardano il contenuto di disposizioni di legge, la cui interpretazione non spetta alla Banca d'Italia.

È pervenuta una sola risposta predisposta congiuntamente da ASSOCASP e AssoAML.

Nella presente tavola il termine CASP è utilizzato per indicare esclusivamente i soggetti autorizzati alla prestazione di servizi in cripto-attività ai sensi dell'art. 59 lettera a) del Regolamento UE 1114/2023 (cd. MICAR).

Si rammenta che le Disposizioni oggetto della presente consultazione si applicano unitamente al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (cd. decreto antiriciclaggio), come da ultimo modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 204, nonché agli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea in materia di fattori di rischio per l'adeguata verifica della clientela (EBA/GL/2021/02), come da ultimo modificati dagli Orientamenti EBA/GL/2024/01 -recepiti dalla Banca d'Italia con Note n. 15 del 4 ottobre 2021 e n. 39 del 28 agosto 2024 – e agli Orientamenti della medesima Autorità sull'utilizzo di soluzioni di *onboarding* a distanza del cliente (EBA/GL/2022/15), recepiti dalla Banca d'Italia con Nota n. 32 del 13 giugno 2023 (modificata in data 28 novembre 2023)

Disposizioni sull'adeguata verifica (rif.)	Osservazioni ricevute	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
Fattori di rischio elevato relativi a prodotti, servizi operazioni o canali di distribuzione (Allegato 2, lettera B, n. 2)	È stato chiesto di modificare l'Allegato 2, lettera B, n. 2, delle Disposizioni adeguata verifica nella parte in cui, tra i fattori di rischio elevato relativi a prodotti, servizi operazioni o canali di distribuzione, sono richiamati, tra i prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato ovvero favorire l'occultamento dell'identità del cliente o del titolare effettivo, le operazioni riconducibili a servizi connessi alla conversione di valuta legale in valuta virtuale e viceversa. In particolare, è stato chiesto di dettagliare nelle Disposizioni i casi in cui l'utilizzo di cripto-attività rappresenti effettivamente un fattore di rischio elevato (es., operatività con indirizzi auto-ospitati), tenuto conto dell'evoluzione normativa intervenuta.	Sì	L'osservazione è accolta; pertanto, l'Allegato 2, lettera B, n. 2 delle Disposizioni è stato modificato per eliminare tra i fattori di rischio elevato le operazioni riconducibili a servizi connessi alla conversione di valuta legale in valuta virtuale e viceversa. Sul punto, si chiarisce che indicazioni più puntuali sui fattori di rischio collegati all'utilizzo delle cripto-attività sono recati dagli Orientamenti dell'EBA in materia di fattori di rischio per l'adeguata verifica della clientela (EBA/GL/2021/02), come da ultimo modificati dagli Orientamenti EBA/GL/2024/01, recepiti dalla Banca d'Italia con Note n. 15 del 4 ottobre 2021 e n. 39 del 28 agosto 2024.
Disposizioni specifiche per particolari tipologie operative (Parte Sesta)	È stato chiesto di confermare la possibilità di applicare le previsioni di cui alla Parte Sesta (Disposizioni specifiche per particolari tipologie operative), <i>mutatis mutandis</i>, anche ai servizi prestati dai CASP ai sensi del MiCAR. Ad esempio, è stato chiesto di chiarire che, nelle ipotesi in cui un CASP presti servizi di gestione di portafoglio sulle cripto-attività per conto dei propri clienti, operando su una piattaforma gestita da un altro CASP, il CASP possa essere considerato alla stregua di un intermediario committente a basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, con la conseguente possibilità di acquisire i soli dati identificativi dell'investitore per conto del quale agisce.	No	Le previsioni di cui alla Parte Sesta delle Disposizioni recepiscono, con taluni adattamenti, le indicazioni dettate dall'EBA nell'attuale Orientamento 16 delle EBA/GL/2021/02 in materia di fattori di rischio per l'adeguata verifica della clientela. Queste indicazioni sono indirizzate in modo specifico ai gestori di fondi investimento. Le modifiche apportate nel 2024 a questi Orientamenti (dalle EBA/GL/2024/01, riguardanti specificamente l'operatività in cripto-attività, non hanno inciso sull'orientamento 16 che, pertanto, non si applica ai CASP. Ne discende che le misure di adeguata verifica semplificata previste dalla Parte Sesta delle Disposizioni non possono essere applicate in via estensiva all'operatività dei CASP.

Disposizioni sull'organizzazione e controlli interni (rif.)	Osservazioni ricevute	Accolta (Si/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
Organo con funzione di controllo (Parte Seconda)	È stato chiesto di chiarire se, ai fini delle Disposizioni sull'organizzazione e i controlli Interni, l'organo con funzione di controllo debba necessariamente essere di natura collegiale ovvero se possa anche essere monocratico (sindaco unico).	Chiarimento a lato	Le Disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni per finalità antiriciclaggio non disciplinano la composizione dell'organo di controllo e, pertanto, non stabiliscono se esso debba necessariamente avere natura collegiale. Le Disposizioni, infatti, nell'identificare compiti e ruoli all'interno dell'organizzazione aziendale, si riferiscono agli organi in base alla funzione da essi svolta in modo da poter essere applicate indipendentemente dal sistema di <i>governance</i> proprio dell'intermediario e dalla composizione collegiale o monocratica degli organi.
Esponente responsabile per l'antiriciclaggio (Parte Seconda)	È stato chiesto di chiarire se il ruolo di esponente responsabile per l'antiriciclaggio possa essere conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche al Presidente del Consiglio di amministrazione.	Chiarimento a lato	Le Disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni per finalità antiriciclaggio non precludono l'attribuzione del ruolo di esponente responsabile per l'antiriciclaggio al Presidente del Consiglio di Amministrazione (CdA) ma esplicitano che l'incarico ha natura esecutiva. Per quanto concerne specificamente i CASP, in assenza di una previsione normativa che stabilisca limitazioni specifiche agli incarichi attribuibili al Presidente del CdA, il ruolo di esponente responsabile per l'antiriciclaggio può essere conferito anche a quest'ultimo. Resta comunque fermo che l'eventuale attribuzione del ruolo di esponente responsabile per l'antiriciclaggio al presidente del CdA non deve pregiudicare né il rispetto delle previsioni contenute nell'art. 68 MiCAR in materia di governo societario

Disposizioni sull'organizzazione e controlli interni (rif.)	Osservazioni ricevute	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
			dei CASP né l'efficace assolvimento del ruolo di esponente responsabile per l'antiriciclaggio ai sensi delle Disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni per finalità antiriciclaggio.
Relazione annuale della funzione antiriciclaggio, esercizio di autovalutazione dei rischi (Parte Settima) e segnalazioni periodiche antiriciclaggio (Parte Ottava)	E' stato chiesto di confermare che i CASP saranno tenuti a predisporre la relazione annuale della funzione antiriciclaggio, comprensiva dell'esercizio di autovalutazione dei rischi, e a inviare le segnalazioni periodiche antiriciclaggio con riferimento alla prima scadenza successiva all'ottenimento dell'autorizzazione a operare quale CASP.	Chiarimento a lato	I prestatori di servizi per le cripto-attività saranno tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia le segnalazioni periodiche antiriciclaggio e la relazione annuale della funzione antiriciclaggio, comprensiva dell'esercizio di autovalutazione del rischio, in base alla data di inizio della loro operatività come CASP (cioè, rispettivamente, entro il 30 marzo e il 30 aprile 2026 laddove inizino ad operare nel 2025).